

## Comune di Pompu

### Verbale n. 4/2020

#### **Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale sul riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019”**

Il Revisore dei conti:

- Vista la proposta di delibera del Responsabile del servizio avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, AI SENSI DELL’ART.3 CO.4 DEL D.LGS. 118/2011.

Tenuto conto che:

- a) l’articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*
- Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebitato o

- erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
  - a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
  - b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
  - c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- Tenuto conto che:
  - a) che a seguito di istruttoria dell'ufficio finanziario, di concerto con l'ufficio tecnico e l'ufficio amministrativo-sociale, ognuno per i capitoli di propria competenza, si è proceduto ad un'analisi dei residui attivi e passivi, stabilendo quali debbano essere mantenuti in bilancio, quali cancellati e quali reimputati a esercizi successivi
- Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;
- Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2019, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli

stessi;

- Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito
- Preso atto che non è stato effettuato alcun riaccertamento ordinario parziale;

#### CONSIDERATO CHE

- gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020/2021/2022 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- le operazioni di reimputazione dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento ordinario, incrementano il Fondo Pluriennale vincolato di entrata 2020 nel modo seguente

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	0	
FPV di entrata di parte capitale	€. 477.060,61	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 483.568,63.....	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. ....
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 960.629,24
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 960.629,24	€. 960.629,24

- la presente variazione rispetta gli obiettivi di finanza locale di cui all'art 1 commi 707 e seguenti della Legge 2018/2015 e di cui all'art 1 commi 466 e seguenti della Legge 232/2016;
- in seguito all'incremento suesposto relativo al riaccertamento ordinario, il Fondo Pluriennale vincolato nel bilancio 2019-2021 si modifica nel modo seguente:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. ....	€. ....	€. ....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 0	€. 477.060,61	€. 477.060,61
	RE	€. 0	€. 0	0
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€. ....	€. ....	€. ....
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€. ....	€. 477.060,61	€. ....

- Visti i seguenti allegati che si richiamano integralmente nel presente parere:

VISTO

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011; che il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.6 in data 17.02.2020,

Tutto ciò premesso e considerato

Il Revisore dei Conti

esprime parere favorevole per la Giunta Comunale sulla proposta di delibera in esame per il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019.

Esprime altresì parere favorevole per le variazioni di esigibilità nel bilancio 2019, funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019 e agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 come indicato dagli allegati alla delibera di Giunta, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Oristano Pompu 22.06.2020

IL REVISORE

